

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 636}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASTELLA, LICHERI, GIULIARI, SANZA

Presentata il 20 ottobre 1976

Riconoscimento di benefici a favore dei combattenti od assimilati, appartenenti al settore del lavoro dipendente od autonomo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esclusione degli ex combattenti e degli assimilati, dipendenti delle aziende private e dei lavoratori autonomi, dai benefici disposti dalle leggi n. 263 del 1968, n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971, ha sollevato delicati problemi non solo di equità e di giustizia riparatrice nei confronti degli esclusi medesimi, ma anche questioni di ordine costituzionale sull'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Sotto il primo profilo giova ricordare le rivendicazioni dei benefici espresse ripetutamente da anni dalle categorie tramite le Associazioni combattentistiche e dimostrazioni in sede nazionale, l'ultima delle quali risale al 19 ottobre 1975 in Roma.

Tali rivendicazioni riflettono soprattutto motivi di carattere psicologico, oltre che morale, per la discriminazione del diritto, operata dalle vigenti leggi fra i combattenti; motivi che si offrono alla riflessione della Camera, perché i combattenti, accomunati dal dovere e dal sacrificio compiuto sono legittimati ad essere eguali nella riconoscenza nazionale.

Il problema pone perciò in essere nella sua drammatica realtà una decisione. il

più possibile urgente, ma adeguata alla realtà congiunturale della nazione, per colmare la carenza legislativa nei confronti degli esclusi.

Giova altresì ricordare sotto il secondo profilo del suaccennato problema che in occasione dell'approvazione della citata legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni tutti i settori del Parlamento e gli stessi Governi che si seguirono confermarono l'impegno di promuovere un apposito separato provvedimento per una rapida soluzione del problema nel settore dei dipendenti dell'impiego privato e dei lavoratori autonomi, costituiti quest'ultimi per la maggior parte da operai, salariati saltuari, contadini, mezzadri, affittuari, coltivatori diretti, piccoli artigiani, commercianti, liberi professionisti, eccetera; che tale impegno fu infine nella seduta dell'11 agosto 1974 riassunto e riconfermato dalla Camera con l'approvazione dell'ordine del giorno a firma degli onorevoli Ianniello, Boffardi Ines e Pisicchio, con cui il Governo veniva invitato « a riferire al Parlamento, entro breve tempo, sui risultati dell'indagine conoscitiva volta a stabilire le dimensioni dell'onere finanziario

corrispondente alle diverse proposte di legge in materia presentate al Parlamento e porre allo studio, compatibilmente con le particolari condizioni economiche generali che caratterizzano l'attuale fase congiunturale, i modi e i tempi per l'estensione dei predetti benefici alle su richiamate categorie ».

In corrispondenza a tale invito, la normativa proposta è rivolta:

1) in primo luogo, a porre sullo stesso piano di equità e di giustizia, con la concessione dell'assegno annuo di un vitalizio in lire 84.000, i combattenti della guerra 1914-1918 a favore dei quali la misura di detto assegno era stata in precedenza disposta in lire 60.000) legge 18 marzo 1968 n. 263) e la categoria degli ex combattenti lavoratori ed assimilati, già collocati in pensione, che godano di un reddito annuo complessivo netto inferiore al minimo tassabile;

2) ad estendere il detto assegno annuo a coloro della categoria medesima, che si collocano in pensione, a norma delle vigenti leggi, successivamente alla entrata in vigore della proposta normativa e che si trovano nelle citate condizioni dei primi beneficiati;

3) a consentire a tutti della categoria benemerita, agli effetti dell'anticipato col-

locamento a riposo, l'esercizio del riscatto per un periodo massimo di sette anni e l'onere, a loro carico, del pagamento mensile, in rate costanti ed uguali, di contributi previdenziali, inerenti il periodo riscattato.

La soluzione prospettata, già meglio evidenziata dalla proposta normativa, ovvia alle carenze legislative fin ad oggi ed a ragione riscontrate; rende possibile la creazione di altri posti di lavoro, che si metteranno a disposizione delle classi di cittadini più giovani; è compatibile con la previsione della spesa pubblica in lire quindici miliardi e con le esigenze dettate dalle condizioni economiche generali che caratterizzano la presente fase congiunturale; predispone i modi ed i tempi di applicazione dei predetti benefici a favore della su richiamata categoria; assume infine un valore di immensa portata sociale, che è posto a salvaguardia ed a difesa degli ideali, che costituiscono il fondamento concreto per l'esistenza della nostra comunità nazionale verso orizzonti più ampi di progresso e di civiltà.

Pertanto i firmatari confidano nell'accoglimento della proposta normativa e ne sollecitano il più favorevole consenso di tutti i gruppi parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti gli ex combattenti lavoratori, dipendenti delle aziende private o autonomi, che intendano anticipare la liquidazione della loro pensione ordinaria prevista dalla vigente normativa possono in ogni momento esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di sette anni, versando mensilmente, durante la riscossione della pensione in rate costanti ed uguali, i relativi contributi previdenziali dovuti per il periodo riscattato.

Gli enti erogatori provvederanno ad operare mensilmente, come per legge, la trattenuta di detti oneri.

ART. 2.

A favore degli ex combattenti pensionati già dipendenti delle aziende private o già lavoratori autonomi che godano di un reddito annuo complessivo netto inferiore al minimo tassabile è concesso un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 84.000.

Detto assegno non è cumulabile con altro reddito personale del titolare e decorrerà dal 1° gennaio 1977: è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali, pagabili al 30 giugno ed al 20 dicembre di ciascun anno ed è concesso sulla domanda inoltrata ogni anno entro il 15 aprile al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza, dal titolare che sia in godimento dei diritti civili.

Alla relativa liquidazione ed al pagamento provvedono le direzioni provinciali del tesoro.

La domanda dovrà essere corredata dal certificato generale penale, dal foglio matricolare o stato di servizio e dal certificato, rilasciato dal competente ufficio delle imposte, da cui risulti il reddito complessivo netto del titolare agli effetti della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, come da qualsiasi altro documento che costituisca titolo valido al riconoscimento.

La domanda ed i documenti suddetti sono esenti da tassa di bollo e da qualsiasi altro diritto.

Un'annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla vedova od ai figli del titolare deceduto durante l'anno di decorrenza dell'assegno.

ART. 3.

L'assegno sarà altresì concesso agli ex combattenti lavoratori, dipendenti delle aziende private o autonomi, che in avvenire matureranno il loro diritto alla pensione ordinaria secondo le leggi in vigore.

Esso però decorrerà dal semestre immediatamente successivo alla data in cui il titolare avrà conseguito il suo diritto alla pensione ordinaria.

Alla liquidazione ed al relativo pagamento si provvederà con le stesse modalità e con le stesse condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

Il beneficio e l'assegno di cui ai citati articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono concessi infine alle condizioni innanzi previste, purché dipendenti del settore privato, a favore dei mutilati o invalidi di guerra, perseguitati politici, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1952 n. 137, civili militarizzati, militari, reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

In particolare, l'assegno è attribuito a coloro che siano in godimento di diritti civili ed alle condizioni innanzi citate spetta:

a) ai titolari che siano decorati almeno della croce al merito di guerra o che si trovino nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione o che abbiano partecipato almeno ad un fatto d'arme in guerra o nella lotta partigiana;

b) a tutti coloro che, reduci da prigionia di guerra, da deportazione o da internamento abbiano trascorso un periodo di restrizione della libertà personale non inferiore a sette mesi;

c) ai mutilati o invalidi di guerra, vittime civili di guerra, profughi, perseguitati politici, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra;

d) ai civili militarizzati o militari che abbiano prestato servizio non inferiore ad

un anno in tempo di guerra o di lotta partigiana in stabilimenti addetti alla produzione di armi o in reparti mobilitati od in servizio di guerra.

È consentito agli effetti del riconoscimento all'assegno il cumulo dei periodi trascorsi in guerra, in prigionia, in deportazione, nei campi d'internamento o in carcere.

ART. 5.

L'assegno annuo vitalizio, disposto con l'articolo 5 della legge 18 marzo 1968 numero 263 a favore degli insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto per l'importo di lire 60.000 è aumentato in lire 84.000 a partire dal 1° gennaio 1977.

Coloro i quali hanno partecipato anche alle guerre successive a quella 1914-1918 non hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 6.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1977 in lire quindici miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.